



## PROVINCIA DI VERCELLI

\*\*\*\*\*

AREA PERSONALE E ORGANIZZAZIONE - AMBIENTE - TERRITORIO - SOCIO  
ECONOMICO  
SERVIZIO AIA - IPPC

**Provvedimento N. 174 DEL 17/11/2020**

**OGGETTO: ARTICOLO 29-OCTIES DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 - RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE. DITTA AZIENDA AGRICOLA TRE LAGHI DI MORONI EDOARDO. SEDE LEGALE: C.NA MARGARIA - 13040 CARISIO (VC); SEDE OPERATIVA: C.NA MARGARIA - 13040 CARISIO (VC).**

### IL DIRIGENTE RESPONSABILE

**Vista** la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale, in particolare la parte II, che disciplina le procedure per la VIA, la VAS e l'IPPC;

**Vista** la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, sicurezza, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

**Visto** il regolamento Parlamento europeo e Consiglio Ue 166/2006/Ce: "Istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti";

**Viste** le Circolari del MATTM n. prot. 22295 del 27/10/2014, n. prot. 12422 del 17/06/2015 e n. 27569 del 14/11/2016 recanti Linee di indirizzo e criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del D. Lgs. 152/2006, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

**Visto** il Decreto del MATTM n. 272 del 13/11/2014 recante modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, c. 1, lett. v-bis), del D. Lgs. 152/2006;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare agli articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;

**Visto** il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

**Vista** la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i., recante disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 recante “Modalità anche contabili e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59”;

**Vista** la D.G.P. n. 12 del 7 Luglio 2011, con cui sono state aggiornate le delibere di G.P. n. 4899/2004 e n. 1226/2006, per la parte inerente l’acconto delle tariffe istruttorie, al fine di recepire le indicazioni dettate dal Decreto Ministeriale del 24/04/2008, recante "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal Decreto Legislativo 18 Febbraio 2005, n. 59", come adeguato dalla D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 85-10404, e con cui si è stabilito che le tariffe istruttorie sono da versare all'atto di presentazione dell'istanza per una nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, per la modifica sostanziale e per il rinnovo di un'Autorizzazione Integrata Ambientale, pena l'irricevibilità della domanda stessa;

**Visto** il D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R, regolamento regionale recante disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio delle aree esterne, modificato dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 2 agosto 2006, n. 7/R e dal decreto del Presidente di Giunta Regionale del 4 dicembre 2006 n. 13/R;

**Visto** il D.P.G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R e s.m.i. recante "*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola*";

**Vista** la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, “Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che, all’art. 36, comma 2, stabilisce “*In campo ambientale ed energetico, le Province provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell’approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attività produttive e terziarie, nonché al relativo controllo integrato*”;

**Vista** la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni “– art. 1 comma 85 lett. a) che attribuisce alle province, quali Enti di area vasta, le funzioni fondamentali in diversi ambiti tra cui la “pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza;

**Vista** la Legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56", in particolare l’articolo 2 “Funzioni delle province“ comma 1 che prevede “*sono confermate in capo alla provincia tutte le funzioni amministrative loro conferite a qualsiasi titolo con legge regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto coerenti con la natura di enti con funzioni di area vasta o riconducibili alle funzioni fondamentali, fatta eccezione per le funzioni espressamente oggetto di diversa allocazione con la presente legge*” ;

**Vista** la D.G.R. n. 20-192 del 12/06/2000 avente per oggetto “Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui al D.L.gs 22/97”;

**Visto** il DPR n. 160/2010 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, entrato in vigore in data 01/10/2011;

#### **PREMESSO CHE:**

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito A.I.A.) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione rientrante fra quelle dell’allegato VIII della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a determinate condizioni che devono garantire che l’installazione sia conforme ai requisiti di cui al titolo III-bis dello stesso decreto ai fini dell’individuazione

delle soluzioni più idonee al perseguimento degli obiettivi di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. i-quater) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definita "**installazione**" l'unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. 152/06 e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento;
- ai sensi dell'art. 5 c. 1 lett. r-bis) della Parte II del D. Lgs. 152/06 è definito "**gestore**" qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l'installazione o l'impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dei medesimi;
- la Ditta AZIENDA AGRICOLA TRE LAGHI di MORONI EDOARDO, di qui Gestore, con sede legale in C.na Margaria – 13040 Carisio (VC) ed impianto IPPC ubicato in C.na Margaria – 13040 Carisio (VC), è stata autorizzata con provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2307 rilasciato in data 01/10/2015, ultimo riesame, a svolgere le attività di cui al:
  - **codice IPPC 6.6 lett. b:** "*Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)*";

**DATO ATTO** delle seguenti comunicazioni di modifica intercorse negli anni:

- comunicazione di modifica non sostanziale del 14/06/2016 (ns. prot. ricevimento 17319-17320-17323) relativa all'installazione di una tramoggia di carico per il caricamento delle biomasse vegetali annessa all'impianto di digestione anaerobica per la produzione di energia elettrica da biogas, di cui la Provincia ha preso atto con nota n. 17320 del 14/06/2016;
- comunicazione del 08/08/2016 (ns. prot. ricevimento 22881) con cui è stato richiesto, ai sensi del DM 19/05/2016 n. 118, art. 1, comma 4, l'aggiornamento dei valori di emissione in atmosfera del carbonio organico totale esclusa la frazione metanica inferiore a 100 mg/Nm<sup>3</sup>, alla quale ha fatto seguito il provvedimento di aggiornamento dell'A.I.A. n. 855 del 29/05/2017;

**CONSIDERATO CHE:**

- ai sensi dell'art. 29-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., l'A.I.A. è rilasciata tenendo conto di quanto indicato nell'allegato XI del decreto e le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT, adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2010/75/UE (direttiva IED), salvo i casi espressamente previsti dalla stessa normativa;
- l'art. 29-octies c. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dispone che "*entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:*
  - *tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29 -sexies, commi 3, 4 e 4 -bis;*
  - *l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione*";

**VISTA** l'istanza di riesame dell'A.I.A. presentata dal Gestore al SUAP del Comune di Carisio (VC) in data 28/02/2020 ai sensi dell'art. 29-quater, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ai fini dell'esercizio dell'installazione IPPC ubicata in C.na Margaria – 13040 Carisio (VC), facendo seguito alla nota della Provincia di Vercelli n. 27921 del 21/11/2019, con la quale aveva disposto il riesame a seguito della pubblicazione delle conclusioni sulle BAT concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini;

**CONSIDERATO CHE:**

- con nota ns. prot. di ricevimento 5325 del 02/03/2020 il SUAP del Comune di Carisio ha provveduto a trasmettere alla Provincia di Vercelli l'istanza di riesame di cui sopra;
- con nota ns. prot. di ricevimento 6759 del 16/03/2020 il SUAP del Comune di Carisio ha dichiarato di avvalersi delle strutture e delle competenze tecniche dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli, per lo svolgimento dell'attività istruttoria del procedimento in questione;

**PRESO ATTO CHE:**

- il gestore ha provveduto a versare la somma dovuta per le spese istruttorie in data 03/03/2020;
- in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 3 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., la Provincia di Vercelli, in data 25/03/2020, ha pubblicato sul proprio sito web l'indicazione della localizzazione dell'installazione e il nominativo del gestore, nonché gli uffici ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere eventuali osservazioni;
- la domanda A.I.A. in questione è rimasta a disposizione ai fini della consultazione da parte del pubblico per i trenta giorni successivi all'annuncio sul web e su di essa non è pervenuta alcuna osservazione;

**ESAMINATA** la documentazione a corredo della predetta domanda di riesame dell'A.I.A.;

**CONVOCATE** ad apposita Conferenza di Servizi, indetta con comunicazione n. 7262 del 24/03/2020, i cui lavori si sono svolti durante le sedute del 21/04/2020 e del 07/10/2020 in modalità videoconferenza in virtù delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2, le seguenti amministrazioni: ARPA Vercelli, ASL VC (SISP e Servizio Veterinario), Comune di Carisio, Provincia di Biella, Comune di Cavaglià (BI) e il Gestore in qualità di richiedente;

**DATO ATTO** che gli atti delle conferenze dei servizi sono custoditi e consultabili presso il Servizio A.I.A. della Provincia di Vercelli;

**ESAMINATA** la documentazione integrativa trasmessa dalla ditta il 09/07/2020 (n. prot. di ricevimento 14506) a seguito delle risultanze della prima seduta di conferenza dei servizi del 21/04/2020;

**VISTI**

- la *“Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio”* in vigore dal 21/02/2017, così come previsto dall'art. 13 della direttiva 2010/75/UE;
- il documento di riferimento della Commissione Europea, elaborato dall'IPPC Bureau di Siviglia: *“Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and control – Ed. 2017”*;

**RILEVATO CHE** il Gestore ha effettuato un confronto della situazione aziendale oggetto d'istanza con le sopra citate BAT Conclusions;

**VISTO** il parere tecnico di ARPA Dipartimento Nord Est, Servizio Territoriale di Vercelli del 16/04/2020 (n. prot. di ricevimento 8700 del 20/04/2020);

**ACQUISITO** il parere favorevole con prescrizioni degli enti convocati alle riunioni della Conferenza di Servizi;

**VALUTATO CHE:**

- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, dall'elaborazione della Verifica Preliminare (presentata in data 18/03/2015 n. prot. di ricevimento 11192), non sussiste l'obbligo di redazione della Relazione di Riferimento ai sensi del DM 272/2014;
- l'installazione rispetta la vigente normativa ambientale;
- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, la situazione impiantistica e tecnico-gestionale può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D. Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione dell'inquinamento, ed in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- come emerso nell'istruttoria condotta, l'installazione adotta le migliori tecniche disponibili e risulta adeguata a quanto indicato nelle BAT Conclusions sopra richiamate, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite con il presente provvedimento;
- con riferimento alla richiesta presentata congiuntamente all'istanza di riesame dell'A.I.A. di modifica del piano di alimentazione dell'impianto di digestione anaerobica, prevedendo l'utilizzo di altri effluenti di allevamento aggiuntivi oltre al liquame suino e l'introduzione di sottoprodotti di origine alimentare vegetale, nell'ambito del procedimento in questione si è preso atto della non sostanzialità di tale modifica, fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:
  - presentazione di apposita PAS presso il Comune di Carisio (da trasmettersi per conoscenza anche alla Provincia) per quanto concerne l'autorizzazione alla produzione di energia da fonti rinnovabili, con le variazioni del piano di alimentazione;
  - comunicazione anticipata a Provincia e Arpa delle condizioni degli eventuali futuri contratti pluriennali stipulati, dove siano riportate la ragione sociale del produttore nonché tutte le informazioni necessarie a definire che il residuo da lui prodotto sia un sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
  - rispetto dei requisiti di cui al Regolamento Regionale n. 10R/2007 e s.m.i.
  - per quanto concerne l'approvvigionamento di effluenti di allevamento in conto terzi l'avvenuto riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 presso l'ASL competente;

**RICORDATO CHE**, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, della parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'allegato IX alla parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. Nello specifico il presente provvedimento sostituisce:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Titolo I, parte V del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- Autorizzazione allo scarico (capo II, Titolo IV, Parte III del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.).

**VISTA** la relazione del Responsabile del Procedimento n. 24968 del 17/11/2020 contenente la proposta di adozione del provvedimento di aggiornamento per riesame dell'A.I.A.;

**DATO ATTO** che la Posizione Organizzativa dell'Area Ambiente, Servizio A.I.A. - I.P.P.C., Emissioni in atmosfera, Inquinamenti e Bonifiche, Dott. Ing. Valentina Bonato ha perfezionato l'iter istruttorio e che le prescrizioni sono state predisposte dal Servizio A.I.A. - I.P.P.C. con il supporto tecnico dei Servizi Emissioni in atmosfera, Energia e Impianti Energetici, Tutela Acque e

Inquinamento Acustico, sulla scorta dei pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza dei Servizi e che la stessa, in qualità di responsabile del procedimento in questione e in riferimento all'istruttoria effettuata, dichiara che è avvenuta nel rispetto della disciplina posta a regolamentare la materia;

**RITENUTO CHE**, alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per riesaminare l'A.I.A. n. 2307 del 01/10/2015 ai sensi dell'art. 29-octies della Parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., confermando ed in parte aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere al fine sia di recepire le modifiche sino ad oggi intercorse presso l'installazione come comunicate dal gestore, sia di adeguare le prescrizioni alle BAT Conclusions di settore;

**ATTESO** che la competenza del presente provvedimento spetta al Dirigente dell'Area Ambiente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

### **ADOPTA**

**l'aggiornamento per riesame** ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 2307 del 01/10/2015 e s.m.i. rilasciata alla Ditta AZIENDA AGRICOLA TRE LAGHI di MORONI EDOARDO, per l'esercizio, presso l'installazione sita in C.na Margaria – 13040 Carisio (VC), dell'attività di cui al **codice IPPC**:

- **6.6 lett. b)**: *“Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”*;

La validità del presente atto è subordinata al rispetto delle seguenti **prescrizioni generali**:

- 1 la presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto e messa a disposizione dell'autorità competente al controllo;
- 2 la situazione impiantistica, riepilogata nell'Allegato A alla presente autorizzazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, deve rispettare quella descritta nell'istanza di autorizzazione e riesame, nonché nella documentazione integrativa pervenuta agli atti;
- 3 le attività devono essere svolte nel rispetto delle prescrizioni, dei valori limite di emissione, dei parametri e delle misure tecniche equivalenti riportate nell'Allegato A alla presente autorizzazione;
- 4 la ditta deve attuare quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo, riportato nell'Allegato A, ed i dati relativi devono essere comunicati al Comune competente, alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'ARPA, secondo le scadenze e le modalità riportate nel piano, in continuità con le precedenti attività di monitoraggio e controllo;
- 5 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. il Gestore deve comunicare al SUAP competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), **almeno 60 giorni prima della data di realizzazione prevista**, ogni **progetto di intervento di modifica degli impianti od eventuali variazioni nel ciclo produttivo**. La Provincia, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero se rileva che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l) e l-bis) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.

- 6 qualora le modifiche siano ritenute sostanziali dalla Provincia, oppure ad avviso della ditta, questa deve presentare una nuova domanda di autorizzazione integrata ambientale aggiornata degli effetti delle modifiche progettate;
- 7 nel caso intervengano **variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto**, il vecchio gestore ed il nuovo gestore ne danno comunicazione **entro TRENTA giorni** al SUAP del Comune competente e per conoscenza alla Provincia di Vercelli tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), anche nelle forme dell'autocertificazione;
- 8 la ditta deve presentare domanda di **RIESAME** entro il termine di 10 anni dalla data di emanazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- 9 qualora si verifichi un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, in aria, acqua o suolo, la Ditta deve informare la Provincia e l'ARPA **entro le otto ore successive all'evento**, fermo restando l'obbligo della Ditta di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. In tali casi l'autorità competente potrà disporre la riduzione e/o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere all'adozione tempestiva delle misure necessarie per garantire un ripristino della conformità dell'impianto nel più breve tempo possibile;
- 10 ai sensi dell'art 29-undecies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in caso di **incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente**, il Gestore deve adottare immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi imprevisti e deve inoltre informare immediatamente la Provincia di Vercelli e l'ARPA dell'evento accaduto e delle misure adottate;
- 11 in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato secondo le prescrizioni riportate nell'allegato A, suballegato A5.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti normative in materia, nonché quanto disposto dall'art. 29-decies, comma 9 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

### **DISPONE**

- **che** l'Allegato A, al presente provvedimento, sostituisca integralmente ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui al provvedimento n. 2307 del 01/10/2015 e nei successivi aggiornamenti;
- **che** copia del presente provvedimento, nonché dei dati relativi al monitoraggio ed ai controlli, siano messi a disposizione per la consultazione del pubblico presso il Servizio A.I.A. - IPPC dell'Area Ambiente della Provincia di Vercelli;
- **che** il presente provvedimento sia trasmesso al SUAP del Comune di Carisio ai fini della sua adozione conclusiva e successiva trasmissione alla Ditta in oggetto, ai sensi del DPR 160/2010 e s.m.i.;
- **che** copia del provvedimento conclusivo sia trasmesso per conoscenza, a cura del SUAP, ad ARPA Piemonte - Dipartimento Nord Est, ASL VC (SISP e Servizio Veterinario), Comune di Carisio, Provincia di Biella e Comune di Cavaglià (BI) nonché alla presente Amministrazione Provinciale;

- **che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile;
- **che** la presente determinazione, non comportando impegno di spesa, diventa esecutiva dalla data della sua adozione ai sensi del punto 14 dell'articolo 24 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 813 del 13 marzo 2008 e s.m.i..

*Avverso il presente Provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971 n. 1199.*

*Redattore: Francesca Guerra  
Incaricato di P.O.: Valentina BONATO*

Vercelli, li 17/11/2020

IL DIRIGENTE  
VANTAGGIATO PIERO GAETANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



## ALLEGATO A

### A1. CONDIZIONI GENERALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

#### **SOGGETTO INTESTATARIO DELL'AUTORIZZAZIONE - GESTORE:**

**Ragione sociale:** AZIENDA AGRICOLA TRE LAGHI di MORONI EDOARDO

**Sede legale:** C.na Margaria – 13040 Carisio (VC)

**P. IVA** 06352260159

#### **UBICAZIONE IMPIANTI**

Installazione di C.na Margaria – 13040 Carisio (VC)

**CODICE NOSE-P:** 110.04 e 110.05

**CODICE NACE:** 01.46

**CODICE IPPC:** 6.6 lett. b “Allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)”

**CAPACITA' PRODUTTIVA NOMINALE** n. 3.456 posti suino grasso da 31 a 160 kg.

#### **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA:**

L'attività IPPC consiste nell'allevamento di suini da ingrasso a ciclo aperto;

#### **Strutture di allevamento**

L'attività di allevamento avviene su cinque stalle, denominate A, B, C, D ed E; la tipologia delle strutture di stabulazione e la consistenza massima in stalla sono riassunte nella tabella A1:

<b>TABELLA A1:</b> tipologia di stabulazione e consistenza di stalla				
<b>Ricovero</b>	<b>Categoria Capi</b>	<b>Tecnica di stabulazione</b>	<b>Consistenza massima dei ricoveri (n. capi per ciclo)</b>	<b>Peso vivo mediamente presente [t]</b>
A	Suino grasso da salumificio (31-160 kg)	box multipli su Pavimentazione parzialmente fessurata (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali (BAT 30.a.5) (*)	640	57,6
B	Suino grasso da salumificio (31-160 kg)	box multipli su PPF con fossa sottostante a pareti verticali (BAT 30.a.5) (*)	640	57,6
C	Suino grasso da salumificio (31-160 kg)	box multipli su PPF con fossa sottostante a pareti verticali (BAT 30.a.5) (*)	576	51,8
D	Suino grasso da salumificio (31-160 kg)	box multipli su Pavimentazione totalmente fessurata (PTF) con vacuum system (BAT 30.a.1)	800	72,0
E	Suino grasso da salumificio (31-160 kg)	box multipli su PTF con vacuum system (BAT 30.a.1)	800	72,0
		<b>TOTALE</b>	<b>3.456</b>	<b>311</b>



(\*) Il liquame presente nelle fosse traccime in continuo all'interno delle prevasche poste sulle testate delle porcilaie. In queste è installata una pompa a galleggiante che convoglia il liquame verso la prevasca V0A non appena è presente una minima quantità di liquame nel pozzetto, consentendo pertanto un rapido e completo svuotamento anche del sottogrigliato.

### **ATTIVITA' CONNESSE:**

#### Impianto di digestione anaerobica effluenti zootecnici e biomasse

- motore endotermico a combustione interna (modello Cogen+ 250 BIO modulo MTU tipo AoB3066L) di cogenerazione alimentato a biogas per una potenza elettrica nominale pari a 370 kWe. Il cogeneratore e il relativo trasformatore sono alloggiati all'interno di apposito container F2. Motore endotermico da 400 kWe container F4. L'impianto di cogenerazione è collegato ad uno scambiatore di calore per il riscaldamento del digestore V1.
- Torcia di sicurezza della portata di 150 Nm<sup>3</sup>/h di tipo ECO+GAS "T".
- Locale tecnico F1 "sala pompe"
- Cabina di consegna ENEL F3;
- generatori di calore a gasolio per il riscaldamento delle porcilaie di potenza termica complessiva inferiore a 1 MW;
- Gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio, per impianto antincendio, di potenza termica inferiore a 1 MW;

### **Materie prime**

Le principali materie prime utilizzate presso l'installazione sono i mangimi per l'alimentazione degli animali, i farmaci e disinfettanti e i carburanti. Le biomasse vegetali per l'alimentazione del digestore anaerobico vengono stoccate in 3 trincee completamente fuori terra, con pareti di cls fabbricate con spessore medio della muratura pari a 40 cm ed altezza pari a 4 m, di lunghezza pari a 50 m e larghezza di 15 m per T1 e 24 m per T2 e T3 (volume complessivo di 12.600 m<sup>3</sup>).

### **Consumi idrici**

L'acqua è utilizzata sia per l'abbeveraggio degli animali sia per la pulizia e disinfezione delle strutture di stabulazione. Per l'approvvigionamento l'azienda utilizza un pozzo ad uso zootecnico. L'acqua viene somministrata attraverso un sistema di abbeveratoi a succhiotto antispreco in tutte le porcilaie (BAT 5.d).

### **Consumi per l'alimentazione animale**

L'azienda acquista mangimi e prepara l'alimento per i suini in apposito locale cucina. Viene praticata una alimentazione a bagnato miscelando i mangimi preparati con acqua.

### **Consumi energetici**

Le fonti energetiche utilizzate dall'azienda sono l'energia elettrica (importata da rete e autoprodotta con l'impianto di biogas) impiegata principalmente per la ventilazione dei ricoveri, per l'illuminazione e per la preparazione e distribuzione del mangime. Il riscaldamento viene praticato mediante 4 termoconvettori nelle porcilaie B, C, D, E che sfruttano il calore dell'impianto biogas. Nella porcilaia A invece si provvede saltuariamente al riscaldamento mediante soffioni a gasolio.

### **Effluenti zootecnici**

Il liquame delle porcilaie A, B, C viene raccolto nella prevasca V0A e da qui pompato alla prevasca V0B. Quest'ultima rappresenta la vasca posta sulla testata della porcilaia D nella quale confluiscono sia le tubazioni dei vacuum system delle porcilaie D ed E, sia le tubazioni della rete di raccolta a pozzetti delle tre trincee drenanti.

Tramite la pompa presente nel locale F1, il liquame viene inviato dalla prevasca V0B alla prevasca V0 e di qui alla tramoggia E1 dotata di sistema "biomix" di miscelazione delle biomasse solide con quelle liquide per il successivo avvio al digestore V1 (a forma cilindrica in acciaio speciale con superficie inox interna).



In aggiunta alla rete di raccolta a pozzetti, le trincee sono inoltre dotate di due dreni che intercettano gli eventuali percolati convogliandoli in un pozzetto posto vicino alla prevasca V0. Da qui i percolati possono essere aspirati mediante carrobotte ed avviati alla digestione anaerobica.

Il digestato proveniente dal digestore V1 viene convogliato dapprima alla vasca V2 circolare in cls armato prefabbricato dotata di copertura con cupola gasometrica, per il recupero del biogas prodotto dal digestato in fase di stoccaggio, ed infine alla vasca V3.

Il passaggio del materiale dal digestore V1 alle vasche V2 e poi V3 avviene sempre mediante la pompa posta nel locale F1.

Sia il digestore V1 che la vasca coperta V2 dispongono di una tubazione di emergenza (cosiddetto troppo pieno) che confluisce il digestato nella vasca V3. Il passaggio da V1 a V3 avviene mediante tubazione direttamente, mentre quello da V2 a V3 attraverso un pozzetto intermedio con relativa pompa di rilancio. Lo stoccaggio del digestato viene effettuato anche presso la Vasca Cascina Marcellina sita nel comune di Cavaglià (BI).

L'Azienda Agricola Tre Laghi effettua lo spandimento del digestato sui terreni circostanti la Cascina Margaria e su quelli circostanti la Cascina Marcellina. Le tecniche adottate sono:

- spandimento a raso in strisce con interrimento entro le 4 ore successive (BAT 21.b);
- iniezione immediata del digestato (tecnica adottata sui terreni adiacenti la C.na Margaria sui quali il digestato viene distribuito mediante sistema ombelicale) (BAT 21.c e d)

I volumi a disposizione per lo stoccaggio garantiscono una capacità complessiva di stoccaggio di 180 giorni, e sono descritte in tabella A2:

<b>TABELLA A2:</b> strutture di stoccaggio			
<b>Tipologia di stoccaggio</b>	<b>Materiale stoccato</b>	<b>Copertura</b>	<b>Capacità utile di stoccaggio [m<sup>3</sup>]</b>
Trincee T1, T2 e T3 (50x15 m, h 4m)	biomassa vegetale		12.600
Prevasca V0 (raggio interno 4,50, h 4,30 m di cui 1 m fuori terra)	reflui zootecnici e colaticcio delle tre trincee		255
Digestore V1 (diametro interno 18 m, h utile 7,40 m)	reflui zootecnici, colaticcio delle tre trincee e biomasse vegetali		1.882
Vasca V2 con recupero di biogas (diametro esterno 27,7 m, h 5,2 m di cui 2 m fuori terra)	digestato	cupola gasometrica a tenuta	2.897
Vasca V3 (rettangolare 50x20 m, h 4 m)	digestato	crostone naturale <sup>1</sup> (BAT 16.b.3)	3.900
Vasca Cascina Marcellina sita a Cavaglià (diametro interno 30,82 m, h 5 m di cui 3 m fuori terra)	digestato	crostone naturale <sup>1</sup> (BAT 16.b.3)	3.653
<b>TOTALE STOCCAGGIO DIGESTATO</b>			<b>10.450 m<sup>3</sup></b>
<sup>1</sup> la copertura con crostone naturale è stata ritenuta conforme alla BAT in virtù delle caratteristiche del digestato, che ne agevola la formazione in quanto ricco di fibre di cereali e paglia, come attestato da documentazione fotografica in sede istruttoria.			



*Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'impresa unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale e di riesame. La descrizione di cui sopra viene riportata a titolo indicativo, non esaustivo.*

## **PRESCRIZIONI SPECIFICHE ATTIVITA' DI ALLEVAMENTO:**

### **Condizioni generali:**

12. La presente autorizzazione è rilasciata facendo riferimento alla consistenza massima di allevamento, espressa in numero di capi e in tonnellate di peso vivo descritta nel precedente quadro tecnico (tabella A1);
13. Il Gestore deve garantire all'Autorità Competente al controllo, la possibilità di accedere all'interno dell'insediamento e di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
14. La piazzola in c.a. cordolata posta a servizio dell'area di rifornimento carburanti dei mezzi agricoli aziendali e recapitante in un pozzetto cieco a tenuta dovrà essere gestita correttamente e sottoposta alle opportune opere di manutenzione/pulizia;

### **Gestione dei ricoveri:**

15. Il contatore installato presso il pozzo aziendale per la misura dei volumi di acqua consumata deve essere mantenuto costantemente efficiente ed accessibile agli enti di controllo.;
16. Gli impianti devono essere mantenuti in efficienza ed eventuali guasti o malfunzionamenti prontamente riparati;
17. Particolare attenzione deve essere rivolta alla verifica del corretto funzionamento degli abbeveratoi e alla calibrazione dei sensori termici e dei relativi pannelli di lettura per la regolazione della ventilazione naturale e/o artificiale, il cui controllo e manutenzione deve essere svolto almeno una volta all'anno. Deve anche essere verificato con adeguata periodicità, almeno annuale, lo stato delle coibentazioni dei ricoveri, e prontamente ripristinato in caso di riscontrati danneggiamenti;
18. Il gestore deve garantire le adeguate condizioni di pulizia delle strutture di ricovero e degli animali stessi provvedendo, in particolare, ad evitare situazioni d'imbrattamento persistente.
19. Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, purché non contenenti le sostanze di cui alla Tab. 1/A del D. Lgs. 172/2015, sono assimilate ai liquami se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami, esse sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II del Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 e s.m.i..
20. Qualora le acque derivanti dalle operazioni di lavaggio contengano inquinanti derivanti da utilizzo di prodotti chimici sgrassanti e/o igienizzanti devono essere avviate a smaltimento come rifiuto liquido.

### **Gestione Alimentazione**

21. La gestione dell'alimentazione deve essere effettuata secondo le tecniche descritte in istanza di riesame e di seguito riepilogate, al fine di ridurre l'**azoto totale escreto** (BAT 3) e quindi l'ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali, al fine di mantenere il rispetto del **valore limite pari a 13,0 kg Azoto escreto/posto animale/anno**, come verificato nell'ambito dell'istruttoria per il riesame dell'A.I.A. e quindi pari a 12,4 kg Azoto escreto/posto animale/anno:
  - a. alimentazione a ridotto tenore proteico: vengono utilizzati mangimi differenti a seconda della tipologia e del peso degli animali. Il contenuto di proteina grezza in generale è maggiore durante la prima fase dell'ingrasso, minore nell'ultima fase;
  - b. alimentazione multifase: vengono somministrate 3 tipologie diverse di mangime a seconda del peso dell'animale;



- c. aggiunta di amminoacidi essenziali: ai mangimi vengono addizionati amminoacidi essenziali quali metionina, lisina ecc. al fine di aumentare l'assimilabilità dell'alimento;
  - d. aggiunta di additivi alimentari: ai mangimi vengono addizionati additivi fra i quali vitamine e pro-vitamine, oligoelementi, antiossidanti, enzimi promotori della digestione, ecc. che contribuiscono a ridurre l'azoto totale escreto.
22. La gestione dell'alimentazione deve essere effettuata secondo le tecniche descritte in istanza di riesame e di seguito riepilogate, al fine di ridurre il **fosforo totale escreto** (BAT 4), rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali, al fine di mantenere il rispetto del **valore limite pari a 5,4 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> escreto/posto animale/anno**, come verificato nell'ambito dell'istruttoria per il riesame dell'A.I.A. e quindi pari a 2,7 kg P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> escreto/posto animale/anno:
- a. alimentazione multifase adattata alle specifiche esigenze dei capi allevati nei vari stadi di sviluppo;
  - b. utilizzo di mangimi con aggiunta di additivi alimentari;
  - c. uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.

### Gestione degli effluenti zootecnici:

23. Il Gestore è tenuto a rispettare quanto stabilito dal Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative, con particolare riferimento a:
- obblighi di comunicazione delle operazioni di utilizzazione agronomica e di presentazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), nonché di aggiornamento delle informazioni relative all'utilizzazione agronomica e di variazione dei terreni destinati all'applicazione degli effluenti zootecnici, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dal menzionato Regolamento regionale;
  - divieti di utilizzazione degli effluenti zootecnici;
  - dosi di applicazione al terreno degli effluenti zootecnici;
  - obblighi di documentazione del trasporto;
  - limitazioni e norme tecniche inerenti le diverse fasi di gestione degli effluenti zootecnici, dalla produzione fino all'applicazione al terreno;
24. Le strutture di stoccaggio dovranno essere gestite secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 e s.m.i. ed in modo che sia garantito il rispetto dei seguenti requisiti:
- a. Il liquame/digestato deve poter essere convogliato indipendentemente ad una vasca suddivisa in settori, o a più vasche, al fine di permettere il riempimento di settori di vasca o delle vasche in serie e quindi garantire un adeguato tempo di maturazione/sanificazione (minimo 90 giorni) del liquame prima dello spandimento;
  - b. L'immissione dei liquami/digestato in vasca deve avvenire al di sotto del pelo liquido del liquame, al fine di lasciare lo specchio libero del liquame indisturbato;
  - c. La miscelazione del liquame/digestato deve avvenire solo in occasione dei prelievi per lo spandimento in campo;
  - d. Le vasche di stoccaggio dovranno essere dotate di misuratore di livello (es. asta graduata) che consenta di verificare tempestivamente eventuali perdite di liquame.
  - e. Per le vasche di stoccaggio fuori terra dotate di crosta naturale (Vasca V3 e Vasca Marcellina):
    - a. Deve essere sempre possibile verificare lo stato della copertura, in condizioni di sicurezza;
    - b. Le operazioni di riempimento, rimescolamento e svuotamento delle vasche devono essere sempre condotte con modalità operative che non rendano inefficace la copertura, nel caso si verifichi una riduzione di spessore della

- crosta, deve essere inviata tempestivamente una comunicazione alla Provincia e all'ARPA e devono essere prontamente adottati accorgimenti ideonei;
- c. In occasione del report annuale dovrà essere trasmesso un rendiconto delle verifiche effettuate circa l'efficienza delle coperture in crosta naturale, documentazione fotografica;
  - d. Qualora, in esito a controlli in situ, le coperture in crosta naturale non risultino adeguate, il Gestore dovrà realizzare sistemi di copertura con maggiore efficienza di contenimento delle emissioni in atmosfera;
25. Con riferimento allo spandimento in campo devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni di carattere generale:
- a. Il trasporto dei liquami/digestato e il loro conferimento a soggetti terzi per l'eventuale trattamento e immissione sul mercato deve avvenire secondo quanto disposto per i materiali di categoria II alla voce stallatico dal Regolamento CE n. 1069/2009 – Norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;
  - b. Fatto salvo il caso di disposizioni e provvedimenti più restrittivi dei luoghi di produzione e destinazione, il trasporto dei liquami/digestato destinati alla utilizzazione agronomica nel rispetto delle norme regionali in materia, può avvenire al di fuori di quanto disposto dal Reg. CE n.1069/2009 nel caso tale trasporto avvenga tra due punti situati nella stessa azienda agricola o tra aziende agricole e utenti situati nell'ambito del territorio nazionale;
  - c. L'utilizzazione degli effluenti di allevamento e del digestato deve essere finalizzata al recupero di sostanze nutritive ed ammendanti contenute negli stessi effluenti;
  - d. Deve essere garantita la produzione, da parte degli effluenti/digestato, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza ai fabbisogni delle colture della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione;
  - e. La distribuzione in campo dei liquami/digestato deve avvenire esclusivamente nell'ambito di quanto presentato nella comunicazione e nel piano di utilizzazione agronomica trasmesso annualmente all'Anagrafe Agricola Unica del Piemonte e nel rispetto dei criteri generali di utilizzazione agronomica e dei divieti di utilizzazione dei liquami/digestato, in particolare per quanto riguarda il rispetto della distanza dei corpi idrici superficiali e dalle abitazioni, nonché tutte le altre limitazioni di legge;
  - f. Lo spandimento deve avvenire secondo le modalità indicate nella documentazione tecnica allegata all'istanza; tecniche differenti sono ammesse occasionalmente, purché venga garantito l'interramento del liquame entro le successive 6 ore su arativi liberi da coltura; è in ogni caso fatto divieto di utilizzare sistemi di spandimento con getto a ventaglio ad alta pressione.
  - g. è fatto, inoltre, divieto dello spandimento dei liquami nelle aree di salvaguardia del pozzo idropotabile di Carisio – località Castello.
26. L'utilizzazione agronomica del digestato deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dal Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 e s.m.i., ed in particolare da quanto previsto dal Titolo II-bis e dall'Allegato VIbis.
27. Le modifiche apportate al Piano di Alimentazione dell'impianto di biogas come riportate nel documento "Relazione di Aggiornamento" trasmesso in allegato all'istanza di riesame dell'A.I.A. (n. prot. ricevimento 5325 del 02/03/2020) sono da ritenersi non sostanziali ai sensi del D. Lgs. 28/2011. Si tratta di un allargamento delle tipologie di prodotti utilizzabili (insilati di colture autunno-vernine/primaverili-estive e granelle di cereali) e l'introduzione di residui di attività agroalimentari (sottoprodotti cereali, risone, ortaggi, ...) e di altri reflui zootecnici. Tali modifiche sono subordinate al rispetto delle seguenti prescrizioni:



- a. deve essere presentata apposita PAS presso il Comune di Carisio, trasmessa per conoscenza anche alla Provincia di Vercelli, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 28/2011 e s.m.i.;
  - b. per il conferimento dei sottoprodotti agro-industriali, deve essere effettuata una comunicazione anticipata a Provincia e Arpa delle condizioni dei contratti stipulati, dove siano riportate la ragione sociale del produttore, nonché tutte le informazioni necessarie a definire che il residuo da conferire all'impianto sia un sottoprodotto ai sensi dell'art. 184bis del D.lgs 152/06 e s.m.i.. e che provenga dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata pluriennale;
  - c. devono essere rispettati i requisiti di cui al Regolamento Regionale n. 10/R del 29/10/2007 e s.m.i.;
  - d. per quanto concerne l'approvvigionamento di effluenti di allevamento in conto terzi, l'azienda deve ottenere il riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 1069/2009 presso l'ASL competente.
28. Ai fini della garanzia del rispetto dei parametri igienico sanitari del digestato prima dello spandimento, il Gestore deve effettuare in autocontrollo **le analisi sull'abbattimento dei patogeni nel digestato con frequenza annuale** per la ricerca di: Escherichia Coli, Salmonella ed eventualmente Campylobacter (germe emergente in area UE). I risultati di tali verifiche devono essere poi trasmessi entro 30 giorni dall'acquisizione del referto analitico a Provincia, ARPA, Comune e ASL "VC" - Servizio Veterinario;
29. I quantitativi di liquame prodotto e di biomassa utilizzata dovranno essere rendicontati annualmente con il report previsto dal suballegato A.7 del presente provvedimento;
30. Allo scopo di monitorare ed aggiornare l'analisi delle potenzialità energetiche delle fonti rinnovabili sul territorio della Provincia di Vercelli dovranno essere trasmessi annualmente, entro il mese di maggio per l'anno precedente, al Servizio Energia della Provincia di Vercelli, i dati sulla produzione di energia elettrica con dettaglio mensile;
31. Dovrà essere mantenuta una recinzione attorno all'impianto ed all'allevamento;
32. Dovrà essere mantenuta una separazione spaziale tra le strutture di ricovero degli animali e le strutture del biodigestore;
33. Il biodigestato dovrà essere stoccato per almeno 90 gg. in tutto pieno – tutto vuoto in vasche o platee situate anche presso l'azienda di Cavaglia;
34. Sono fatte salve ove non specificato le disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 10/R-2007 e s.m.i.;

\*\*\*\*\*

## A2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dall'impianto si originano emissioni diffuse. Gli inquinanti principali generati dall'attività aziendale sono ammoniaca, metano e polveri derivanti dalle seguenti fasi:

- stabulazione degli animali (ricoveri e stoccaggi interni);
- stoccaggi esterni;
- spandimento degli effluenti zootecnici.

L'azienda non utilizza lettiera per la stabulazione degli animali e l'alimentazione avviene con tecnica "a bagnato". L'azienda ricorre alla ventilazione naturale in tutti i capannoni. I capannoni presentano isolamento delle pareti. I silos per lo stoccaggio dei mangimi sono chiusi. Le vasche di stoccaggio del digestato sono coperte con crostone naturale e lo spandimento in campo avviene a raso in strisce con interrimento entro le 4 ore successive oppure ad iniezione con interrimento immediato.



La Ditta ha stimato i livelli emissivi complessivi riportati nella tabella sottostante da verificarsi secondo quanto previsto nel piano di monitoraggio e controllo suballegato A7. Dovrà, comunque, essere garantito il rispetto del valore limite associato all'applicazione delle BAT pari a 2,6 kg NH<sub>3</sub>/posto animale/anno.

Inquinante	Peso vivo medio annuo (t)	Emissioni in fase di STABULAZIONE (t/a)	Emissioni in fase di STOCCAGGIO (t/a)	Emissioni in fase di SPANDIMENTO (t/a)	Emissioni TOTALI (t/a)
<b>Ammoniaca</b>	485,74	12,6	16,6	2,6	31,8
<b>Metano</b>		22,8	-	-	22,8
<b>Polveri</b>		1,5	-	-	1,5

35. Il gestore è tenuto ad evitare o, ove non possibile, a ridurre l'emanazione di odori sgradevoli.
36. Nei casi in cui si comprovino odori molesti, il gestore è tenuto a adottare le tecniche di prevenzione e riduzione previste dalla BAT 12, predisponendo, attuando e riesaminando regolarmente un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:
  - a. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;
  - b. un protocollo per il monitoraggio degli odori;
  - c. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;
  - d. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;
37. In caso di attivazione del protocollo previsto dalle linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività di impatto odorigeno approvate dalla DGR 09/01/2017 n. 13-4554 – la Ditta dovrà attuare le misure individuate dal tavolo di confronto tra gli enti competenti ed, in particolare, sarà tenuta a:
  - a. Collaborare nella fase di “Valutazione della percezione del disturbo olfattivo segnalato dalla popolazione” (ai sensi dell’Allegato I, Parte 2 della DGR 09/01/2017 n. 13-4554), attivando un reporting giornaliero su base oraria della principali attività potenzialmente suscettibili di sollevare odori (es. accensione/spegnimento ventole, operazioni di rimozione lettiera, carico/scarico animali, eventi accidentali, ecc.) al fine di contribuire a fornire elementi utili per indagare le possibili corrispondenze tra gli eventi gestionali dell’installazione IPPC e la percezione del disturbo;
  - b. Installare presso l’impianto, in posizione concordata, una stazione anemometrica atta a rilevare direzione e velocità dei venti nel periodo di monitoraggio indagato dalle autorità, secondo le necessità individuate dal tavolo di confronto;
  - c. Predisporre un campionamento olfattometrico e realizzare eventuali adeguamenti, qualora il tavolo di confronto ne ravvisi le necessità.
38. Prescrizioni in materia di movimentazione e stoccaggio materiali polverulenti:
  - a. I depositi dei materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere le emissioni diffuse, attraverso il ricorso ad appositi silos o ad appropriate coperture;
  - b. I silos o gli altri sistemi di stoccaggio di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti qualora richiedano di essere scoperti o scoperchiati per le operazioni di caricamento, devono essere ricoperti o richiusi immediatamente dopo il termine delle operazioni medesime;
  - c. Le movimentazioni di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere effettuate per mezzo di sistemi chiusi, gli effluenti provenienti da tali fasi devono essere captati e convogliati in un sistema di abbattimento delle polveri con



filtro a secco. Qualora per esigenze operative non sia possibile procedere alla movimentazione di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti per mezzo di sistemi chiusi, devono essere adottati opportuni accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri (es. minimizzazione delle movimentazioni a cielo aperto, utilizzo di mezzi di trasporto provvisti di copertura, ecc...).

39. I sistemi di contenimento e mitigazione delle emissioni diffuse descritti nel successivo quadro emissivo devono essere mantenuti in efficienza.

QUADRO EMISSIVO DITTA AZIENDA AGRICOLA TRE LAGHI			
FORTE EMISSIVA	TIPOLOGIA EMISSIVA	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO O MITIGAZIONE
Capannoni A, B, C (finestre e cupolini)	Diffusa	NH3 CH4 Polveri	PPF CON FOSSE SOTTOSTANTI E RIMOZIONE FREQUENTE DEI LIQUAMI  ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE
Capannoni D, E (finestre e cupolini)	Diffusa	NH3 CH4 Polveri	PTF + VACUUM SYSTEM  ISOLAMENTO TERMICO E VENTILAZIONE NATURALE
Vasca rettangolare V3 (stoccaggio digestato)	Diffusa	NH3 CH4	COPERTURA CON CROSTONE NATURALE  VERIFICA E MANTENIMENTO DELLO SPESSORE DELLA CROSTA
Vasca Cascina Marcellina sita a Cavaglia	Diffusa	NH3 CH4	COPERTURA CON CROSTONE NATURALE  VERIFICA E MANTENIMENTO DELLO SPESSORE DELLA CROSTA
Spandimento digestato	Diffusa	NH3	SPANDIMENTO A RASO IN STRISCE CON INTERRAMENTO ENTRO LE 4 ORE SUCCESSIVE  INIEZIONE CON INTERRAMENTO IMMEDIATO
Camini E1 ed E2 (impianti cogenerazione biogas)	Convogliata	Si veda quadro emissivo specifico	
Generatori di calore a gasolio per il riscaldamento delle porcilaie (potenza termica complessiva inferiore a 1 MW) (*)	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I)		
Sfiati Serbatoi stoccaggio gasolio	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I)		
SILOS mangimi	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I)		
gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio	NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE EX D. LGS. 152/06 E S.M.I. (Parte V, All. IV, Parte I)		

(\*) Tali generatori sono utilizzati qualora la potenza termica dell'impianto di digestione anaerobica non sia sufficiente al riscaldamento delle porcilaie.

### Prescrizioni specifiche in merito all'attività di digestione anaerobica e produzione di energia elettrica da biogas:

40. Il biogas utilizzato come combustibile nell'impianto di produzione di energia elettrica non deve presentare concentrazioni superiori allo 0,1%v di composti solforati (espressi come solfuro di idrogeno). Gli impianti di cogenerazione a biogas, afferenti ai camini E1 ed E2 individuati nel quadro emissivo, devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto



dei limiti di emissione fissati dalla Parte III, paragrafo 1.3, lettera a) dell'Allegato I alla parte Quinta del D.Lgs. n.152/2006, e di seguito indicati:

- Carbonio Organico Totale (COT), esclusa la frazione metanica 100 mg/Nm<sup>3</sup>
- Monossido di Carbonio (CO) 800 mg/Nm<sup>3</sup>
- Ossidi di azoto (espressi come NO<sub>2</sub>) 500 mg/Nm<sup>3</sup>
- Composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapori 10 mg/Nm<sup>3</sup>

I valori limite di concentrazione sopra riportati sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% dell'effluente gassoso anidro".

QUADRO EMISSIVO					
Punto di emissione	Provenienza	Potenza kW	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro o lati sezione [m]	Sistema abbattimento
E1	Combustione biogas	370	8	20	Catalizzatore
E2	Combustione biogas	400	8	20	Catalizzatore

41. L'esercizio e la manutenzione dell'impianto devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione indicati al punto 40.
42. Il rilevamento degli effluenti gassosi provenienti dagli impianti deve essere eseguito con periodicità triennale (autocontrolli periodici), verificando tutti i parametri riportati al punto 40, nonché "ammoniaca (NH<sub>3</sub>)", "ossidi di zolfo (come SO<sub>2</sub>)" e "polveri totali", nelle più gravose condizioni di esercizio.
43. Deve essere mantenuto in essere il controllo del tenore di metano nel biogas a monte dei motori di cogenerazione e della torcia.
44. Nel rispetto del comma 15 dell'art. 273-bis che stabilisce un tetto massimo di 500 ore annue, come media mobile, per il funzionamento al di sotto del quale non sono indicati limiti emissivi da rispettare e ai quali adeguarsi, la Ditta, per i generatori di calore a gasolio per il riscaldamento delle porcilaie (potenza termica complessiva inferiore a 1 MW) e il gruppo elettrogeno di emergenza a gasolio dovrà, entro il 1° marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno civile successivo a quello di rilascio dell'autorizzazione, presentare all'autorità competente, ai fini del calcolo della media mobile, la registrazione delle ore operative utilizzate nell'anno precedente. Il primo periodo da considerare per il calcolo si riferisce ai cinque anni civili successivi quello di rilascio dell'autorizzazione. Il numero massimo di ore operative può essere elevato a 1.000 in caso di emergenza dovuta alla necessità di produrre energia elettrica nelle isole connesse ad un sistema di alimentazione principale a seguito dell'interruzione di tale alimentazione.
45. L'impresa deve effettuare gli autocontrolli-periodici di cui al punto 42 del presente allegato, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i prelievi.
46. I risultati dei rilevamenti devono poi essere trasmessi alla Provincia di Vercelli, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA ed al Sindaco competente per territorio entro un termine massimo di **30 giorni** dalla data di emanazione del rapporto analitico. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato e pubblicato sul sito di Arpa Piemonte.
47. Per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché i metodi di campionamento riportati nella Tabella A, sezione 1.6.2. del Piano di Monitoraggio e Controllo allegato al



presente provvedimento. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

48. I condotti per il convogliamento degli effluenti agli impianti di abbattimento, nonché quelli per lo scarico in atmosfera degli effluenti, devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti. Devono inoltre essere garantite le condizioni di sicurezza per l'accessibilità alle prese di campionamento nel rispetto dei disposti normativi previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i..

\*\*\*\*\*

### **A3. SCARICHI IDRICI e ACQUE METEORICHE** **PRESCRIZIONI E VALORI LIMITE DI EMISSIONE**

TABELLA "A3"		STABILIMENTO Az. Agr. Tre Laghi – C.na Margarina Carisio (VC)		CODICE IPPC: 6.6 b) ATTIVITA' IPPC n° 1;
N° P.to di scarico	Tipologia acque reflue	Portata di scarico massima [m <sup>3</sup> /h]	Sistema di trattamento	Corpo recettore
S1	• scarico acque reflue domestiche	0,1	Chiarificazione in fossa Imhoff	TRINCEA DI SUBIRRIGAZIONE
S2	• scarico acque reflue domestiche	0,1	Chiarificazione in fossa Imhoff	TRINCEA DI SUBIRRIGAZIONE

Le acque reflue prodotte nell'insediamento sito in Carisio (VC) – C.na Margaria, sono classificate come domestiche, secondo quanto previsto dall'art. 74 punto g) del Decreto Legislativo n. 152/06.

#### **PRESCRIZIONI SPECIFICHE SCARICHI**

49. Lo smaltimento è ammesso solo se il refluo mantiene nel tempo le caratteristiche di scarico civile.
50. Dopo la chiarificazione in fossa imhoff, la dispersione non può essere eseguita in modo puntiforme, ma devono essere rispettati i criteri tecnico costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'Allegato n. 5 della delibera del Comitato Interministeriale del 04/02/1977 riguardante "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 della L. 319/76...".
51. Il dimensionamento delle condotte disperdenti deve essere rapportato al numero degli utilizzatori ed alla natura del terreno.
52. L'acqua di falda a valle delle condotte disperdenti non potrà essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi, se non a seguito di accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 metri, pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero.
53. Le condotte disperdenti devono essere poste lontano dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno.
54. Le fosse imhoff devono distare almeno 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio di acqua destinata al consumo umano.
55. Deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione delle fosse imhoff anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.



56. I pozzetti di campionamento fiscale ubicati dopo le fosse imhoff e prima dell'inizio delle condotte disperdente, devono essere sempre accessibili.
57. Le acque grigie prima del loro smaltimento devono essere trattate mediante passaggio su letto di torba o carbone periodicamente rinnovato.
58. Non devono comunque essere immessi nello scarico reflui o liquami provenienti da altre attività se non previo conseguimento di nuova specifica autorizzazione allo scarico.
59. In caso di realizzazione di pubblica fognatura decorrente a meno di 100 metri, dovrà esservi fatto allacciamento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 13/90, e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia.

## **ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO DELLE AREE ESTERNE**

Sulla base delle considerazioni evidenziate dal Gestore nel piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche approvato con provvedimento A.I.A. n. 21742 del 19/03/2009, si prende atto che non sussiste la necessità di raccogliere e trattare separatamente le acque di prima pioggia dilavanti le superfici scolanti e non esistono acque di lavaggio delle superfici esterne. Resta fermo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

60. È fatto obbligo che siano sempre presenti in stabilimento appositi materiali assorbenti atti a contenere eventuali sversamenti (ad es. sabbia, segatura...). Tali materiali, in caso di utilizzo, devono essere correttamente smaltiti.
61. Il personale addetto all'insediamento dovrà essere formato ed informato secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/R – 2006 e s.m.i. "Disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione".
62. Tutti i piazzali, impermeabili e non, su cui avviene transito di animali o mezzi dovranno essere mantenuti puliti, con l'adozione di opportuni accorgimenti per evitare la contaminazione delle acque meteoriche.
63. Nel caso in cui vengano a cadere le condizioni di rispetto per l'ambiente e di quanto richiesto dalle vigenti normative in materia, nell'insediamento dovranno essere attuati opportuni correttivi tecnici.

\*\*\*\*\*

### **A.4 GESTIONE RIFIUTI PRODOTTI**

64. I rifiuti prodotti in prima persona dalle attività produttive della Ditta dovranno essere gestiti con il regime del deposito temporaneo nel rispetto dell'art 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e conformemente a quanto di seguito indicato:
  - Il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Le aree dedicate devono essere definite per singola categoria di rifiuto e deve essere apposta una cartellonistica riportante EER e denominazione del rifiuto ivi depositato;
  - In particolare, nel caso di rifiuti pericolosi deve essere previsto un sistema di copertura (tettoia) e devono essere rispettate le norme che ne disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura;
  - Per quanto concerne l'etichettatura dei rifiuti pericolosi, tutti gli imballaggi devono recare alcune diciture specifiche leggibili e indelebili quali:
    - i. nome chimico della sostanza o delle sostanze presenti nel rifiuto. Benché l'elenco non debba essere considerato esaustivo, devono figurarvi i nomi delle sostanze che hanno condotto alla classificazione "rifiuto pericoloso";



- ii. i codici relativi ai rischi associati al rifiuto;
- iii. i codici relativi ai consigli di prudenza da adottare nella manipolazione del rifiuto;
- I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per la raccolta dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
- I contenitori e/o serbatoi di rifiuti liquidi in deposito temporaneo devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di bacino di contenimento per contenere eventuali fuoriuscite del rifiuto depositato. I bacini di contenimento devono essere di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento;
- I contenitori e i serbatoi devono essere provvisti di sistema di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
- Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne devono essere mantenuti in perfetta efficienza al fine di evitare dispersioni nell'ambiente;
- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi;
- Lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani;
- Le eventuali vasche presenti per lo stoccaggio di rifiuti liquidi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche dei rifiuti stessi. Le vasche devono essere attrezzate con coperture atte ad evitare che le acque meteoriche vengano a contatto con i rifiuti. Le vasche devono essere provviste di sistemi in grado di evidenziare e contenere eventuali perdite; le eventuali emissioni gassose devono essere captate ed inviate ad apposito sistema di abbattimento.

\*\*\*\*\*

## **A5. PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTERRANEE**

65. Al fine di garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee:
- a. il Gestore, preso atto che non sussiste l'obbligo di redigere la relazione di riferimento, deve aggiornare la verifica preliminare presentata in data 18/03/2015 (n. prot. di ricevimento 11192) ai sensi dell'Allegato I al DM 272/2014 ogni qualvolta sussistano modifiche nelle sostanze/miscele utilizzate, tali da introdurre nuove fasi di rischio o aumenti dei quantitativi in utilizzo, nonché qualora i presidi di sicurezza in essere per lo stoccaggio e la manipolazione delle stesse siano interessati da interventi di modifica;
  - b. in caso di cessazione definitiva delle attività, deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento ed il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. Il Gestore dovrà dare opportuna comunicazione a Provincia e ARPA della cessazione definitiva dell'attività allegando una relazione in cui vengano descritti gli interventi messi in atto al fine di mettere in sicurezza il sito dal punto di vista ambientale;

\*\*\*\*\*



## A6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Carisio ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n. 16 del 29/06/2006 e successive varianti. Pertanto, i limiti acustici attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997. In particolare, per l'area dell'installazione e per i ricettori presenti è prevista un'associazione alla Classe III (aree di tipo misto). I limiti acustici associati alla classe citata in precedenza sono i seguenti (secondo il D.P.C.M. 14 novembre 1997):

Classe acustica	Limite di immissione assoluto		Limite di emissione	
	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]	Diurno [db(A)]	Notturno [db(A)]
III	60	50	55	45
	<b>Limite di immissione differenziale</b>			
	<b>Diurno [db(A)]</b>	<b>Notturno [db(A)]</b>		
	5	3		

66. Le attività dello stabilimento devono rispettare i limiti acustici imposti secondo il vigente Piano di Classificazione Acustica Comunale per la zona di ubicazione.
67. In caso di variazioni della classificazione acustica del territorio comunale, la Ditta deve dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della Legge Regionale 52/2000 e s.m.i. recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". La verifica della compatibilità delle emissioni sonore, effettuata secondo quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico", deve essere trasmessa alla Provincia, eventualmente correlata di apposito piano di risanamento acustico, nei casi di superamento dei limiti stabiliti.
68. Ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento, deve essere trasmessa alla Provincia la documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico, redatta secondo quanto stabilito dalla DGR 2 febbraio 2004 n.9-11616 "Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico".

\*\*\*\*\*



## **A.7 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**

Il seguente piano di monitoraggio e controllo costituisce un aggiornamento del precedente piano allegato all'A.I.A. n. 2305 del 01/10/2015 rilasciata alla ditta **AZIENDA AGRICOLA TRE LAGHI** sulla base di quanto proposto dalla ditta stessa, delle prescrizioni emerse dai pareri pervenuti in fase di istruttoria e dei requisiti di monitoraggio indicati nelle BAT Conclusioni concernenti l'attività di allevamento di pollame o suini pubblicate in Gazzetta Ufficiale UE il 21/02/2017.

### **Premessa**

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi della parte II del decreto legislativo **3 aprile 2006, n. 152** la quale costituisce recepimento ed attuazione della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, relativo all'impianto IPPC codice 6.6 b della ditta **AZIENDA AGRICOLA TRE LAGHI**, con installazione sita nel Comune di Carisio (VC), C.na Margaria.

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui "sistemi di monitoraggio" (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372").

### **Finalità del piano**

In attuazione dell'art. 29-sexies (autorizzazione integrata ambientale) comma 6 della Parte II del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'A.I.A. suddetta.

### **Condizioni generali prescritte per l'esecuzione del piano**

1. Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come indicato nelle tabelle riportate nei capitoli successivi.
2. La misura dei parametri stabiliti nel presente piano deve essere effettuata nelle più gravose condizioni di esercizio.
3. I dati relativi alla manutenzione e calibratura degli strumenti di misura devono essere registrati e conservati presso la ditta.
4. Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.



5. Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e/o calibrazione in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo).
6. La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.
7. Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:
  - a) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
  - b) approvvigionamento idrico del sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

8. Eventuali procedure interne di campionamento e misura devono essere ben definite su appositi registri e consultabili dagli enti preposti al controllo.



## QUADRO SINOTTICO

	FASI	GESTORE	GESTORE	AUTORITA' DI CONTROLLO	AUTORITA' DI CONTROLLO
		Autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/analisi
1	<b>COMPONENTI AMBIENTALI</b>				
1.1	<b>Materie prime e prodotti</b>				
1.1.1	Materie prime	Su proposta gestore	Annuale	X	
1.1.2	Animali allevati	Su proposta gestore	Annuale	X	
1.2	<b>Risorse idriche</b>				
1.2.1	Risorse idriche	A fine ciclo o annuale	Annuale	X	
1.3	<b>Risorse energetiche</b>				
1.3.1	Energia	A fine ciclo o annuale	Annuale	X	
1.4	<b>Combustibili</b>				
1.4.1	Combustibili	A fine ciclo o annuale	Annuale	X	
1.5	<b>Azoto e Fosforo escreti</b>				
1.5.1	Azoto e Fosforo escreti	Annuale	Annuale	X	
1.6	<b>Emissioni in Atmosfera</b>				
1.6.1	Ammoniaca, Polveri, Metano (Emissioni diffuse)	Annuale	Annuale	X	
1.6.2	Inquinanti monitorati (emissioni convogliate)	Triennale	Triennale	X	
1.7	<b>Emissioni in acqua (NON APPLICABILE)</b>				
1.8	<b>Rumore (vedi nota sezione 1.8 del PMC)</b>				
1.9	<b>Rifiuti</b>				
1.9.1	Controllo rifiuti prodotti	Su proposta Gestore	Annuale	X	
1.10	<b>Effluenti zootecnici</b>				
1.10.1	Controllo effluenti zootecnici prodotti, acquisiti, ceduti o avviati a spandimento	Su proposta Gestore / secondo le modalità previste dal Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17	Annuale	X	
2	<b>GESTIONE IMPIANTO</b>				
2.1.1	Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo	Annuale	Annuale	X	
2.1.2	Interventi di manutenzione Ordinaria/ straordinaria	Annuale	Da segnalare solo le non conformità	X	
2.1.3	Aree di stoccaggio	Annuale	Da segnalare solo le non conformità	X	
3	<b>INDICATORI PRESTAZIONE</b>				
3.1	<b>Monitoraggio degli indicatori di performance</b>				
3.1.1	Monitoraggio	Annuale	Annuale	X	



## 1. COMPONENTI AMBIENTALI

### 1.1 Consumo materie prime e prodotti

Per i dati indicati nelle tabelle 1.1.1. e 1.1.2. (tonnellate all'anno di mangime o capi all'anno allevati) si richiede la comunicazione del dato su base annuale indipendentemente dalla frequenza di autocontrollo indicata nel PMC. Gli alimenti, valutata la necessità di determinare l'azoto e il fosforo escreto, saranno indicati come Azoto e Fosforo somministrati ricavando i dati dalle schede tecniche, da cartellino o da analisi su campioni rappresentativi.

**Tabella 1.1.1 - Materie prime**

Parametro		Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato	Reporting
Mangimi	Consumo di mangime	Silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Alla ricezione	Contabilità aziendale/registrar o a scelta del gestore/autocertificazione	Riepilogo annuale
	Quantità di proteina grezza somministrata			t/anno			
	Quantità di amminoacidi di sintesi somministrati			t/anno			
	Concentrazioni e di azoto e fosfati		Sostanza secca Proteina grezza Fosforo	%/annua		Schede tecniche, cartellino o analisi su campioni rappresentativi.	
Ausiliari	Farmaci veterinari			Unità	Annuale	Registro	
	Disinfettanti			kg			
Biomassa			Digestore anaerobico	t	Registrazione quotidiana all'ingresso del digestore	Registro	

**Tabella 1.1.2 - Animali allevati**

Processo	Denominazione	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato	Reporting
N. di capi suddivisi per categoria	Capi in entrata (Indicare anche relativo peso)	unità/anno	All'acquisto/nascite	Registro stalla	Riepilogo annuale
	Capi venduti (Indicare anche relativo peso)	Unità/anno	Alla partenza	Vedi sopra	
	Capi mediamente presenti	Unità/anno	Annuale	Vedi sopra	
	Numero cicli	Numero cicli /anno	Annuale	Vedi sopra	
	Durata ciclo	Giorni	Fine ciclo	Vedi sopra	
	Periodo Vuoto sanitario	Giorni	Fine ciclo	Vedi sopra	
Capi deceduti	Capi	Unità/anno	Alla morte	Vedi sopra	
	Peso	kg/anno	Alla morte	Vedi sopra	



## 1.2 Consumo risorse idriche per uso industriale

I dati verranno inseriti e inviati all'Autorità competente attraverso il Report annuale riportando tutte le misurazioni effettuate con la frequenza stabilita dal PMC e i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui vengono apposte volta per volta le letture, saranno a disposizione dell'Autorità competente per eventuali controlli durante il corso di validità dell'autorizzazione.

**Tabella 1.2.1 – Risorse idriche**

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Acqua di falda (pozzo)	Stabilizzazione, alimentazione, lavaggio	mc/anno	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore	Riepilogo annuale

## 1.3 Energia

Nel report annuale dovranno essere indicate tutte le misurazioni effettuate secondo la frequenza concordata ed i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui saranno apposte le letture dovranno essere a disposizione dell'autorità competente per tutta la durata di validità dell'autorizzazione.

**Tabella 1.3.1 – Energia**

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/anno	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore	Riepilogo annuale
Energia autoprodotta da impianto di biogas e consumata dall'impianto	Energia elettrica	MWh/anno	A fine ciclo o frequenza minima annuale (*)	Contatore	
Energia autoprodotta da impianto di biogas e ceduta a rete esterna	Energia elettrica	MWh/anno	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore	
Energia totale consumata per l'allevamento	Energia termica	MWh/anno	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Calcoli sulla base dei consumi di combustibile per riscaldamento	

(\*) Allo scopo di monitorare ed aggiornare l'analisi delle potenzialità energetiche delle fonti rinnovabili sul territorio della Provincia di Vercelli dovranno essere trasmessi annualmente al Servizio Energia della Provincia, i dati sulla produzione di energia elettrica con dettaglio mensile;

## 1.4 Consumo combustibili

Nel report annuale dovranno essere indicate tutte le misurazioni effettuate secondo la frequenza concordata ed i supporti, di tipo cartaceo o informatico, su cui saranno apposte le letture dovranno essere a disposizione dell'autorità competente per tutta la durata di validità dell'autorizzazione.

**Tabella 1.4.1 – Combustibili**

Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte del dato	Reporting
Gasolio (ripartito per riscaldamento allevamento e per autotrazione)	l/a	A fine ciclo o frequenza minima annuale	Contatore/fatture di acquisto	Riepilogo annuale



## 1.5 Azoto e Fosforo totali escreti

**Tabella 1.5.1 – Monitoraggio dell’azoto e del fosforo escreti**

Parametro	Tipo di determinazione (vedi NOTE)	U.M.	metodica	Frequenza autocontrollo	Reporting
Azoto escreti (BAT 24)	Calcolo mediante bilancio di massa	Kg N	Cfr. BAT Conclusions	Annuale	Riepilogo annuale
	e/o				
Fosforo escreti (BAT 24)	Stima mediante analisi effluenti	Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>			

### NOTE:

La determinazione dell’azoto e del fosforo si possono determinare (con frequenza almeno annuale):

- a) con calcolo mediante bilancio di massa, sulla base dell’apporto di alimenti, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali. I contenuti di proteina grezza e di fosforo totale degli alimenti possono essere calcolati mediante:
  - in caso di fornitura esterna: con la documentazione di accompagnamento;
  - in caso di autoproduzione: mediante campionamento dei composti alimentari provenienti da silos o dal sistema di alimentazione per analizzare il contenuto totale di fosforo e proteina grezza o, in alternativa, nella documentazione di accompagnamento o utilizzando valori standard per il contenuto totale di fosforo e proteina grezza nei composti alimentari.
- b) con stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo che si ritiene preferibile.

## 1.6 Emissioni in atmosfera

### 1.6.1 Emissioni diffuse

**Tabella 1.6.1 – Monitoraggio emissioni di Ammoniaca, Polveri e Metano**

Parametro	Tipo di determinazione (vedi NOTE)	U.M.	metodica	Frequenza autocontrollo	Reporting
Monitoraggio emissioni in atmosfera di <b>Ammoniaca</b> distinto per fase di provenienza (stabilizzazione animali, stoccaggio e distribuzione effluenti zootecnici) (BAT 25)	Stima mediante bilancio di massa Oppure Calcolo mediante misurazione Oppure Stima mediante fattori di emissione	Kg NH <sub>3</sub>	Cfr. BAT Conclusions	Annuale	Riepilogo annuale
Monitoraggio emissioni in atmosfera di <b>Polveri</b> provenienti da ciascun ricovero (BAT 27)	Calcolo mediante misurazione Oppure Stima mediante fattori di emissione				
Monitoraggio emissioni in atmosfera di <b>Metano</b>	Calcolo mediante misurazione Oppure Stima mediante fattori di emissione	kg		Annuale	

### NOTE:

**Le emissioni in atmosfera di Ammoniaca** dovranno ricomprendere quelle provenienti **dall'intero processo** (*stabilizzazione, stoccaggio, spandimento*). La quantificazione potrà essere fatta con:



- stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento;
- calcolo (da ripetere ogni volta che ci sono modifiche) mediante la misurazione della concentrazione di **ammoniaca** e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente;
- stima mediante i fattori di emissione;

Le emissioni in atmosfera di **Polveri**, da effettuare a decorrere almeno dall'annualità 2021, provenienti **da ciascun ricovero**, potranno essere quantificate con:

- calcolo mediante misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione (utilizzando metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente);
- stima mediante i fattori di emissione.

### 1.6.2 Emissioni convogliate

Relativamente alle emissioni in atmosfera, per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988).

Le date di effettuazione degli autocontrolli affidati a laboratorio esterno dovranno essere comunicate, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia ed al Dipartimento ARPA. Tutte le analisi degli inquinanti richieste all'azienda come monitoraggio/autocontrollo ed indicate nelle tabelle di seguito riportate, dovranno essere eseguite da un laboratorio accreditato e i relativi rapporti di prova analitici dovranno essere trasmessi entro un termine massimo di 30 giorni dalla data di emanazione del rapporto analitico. Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il "modello autocontrolli emissioni atmosfera" approvato e pubblicato sul sito di Arpa Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera> - Report Autocontrollo Emissioni

La registrazione delle letture della strumentazione di autocontrollo e degli interventi di manutenzione deve essere accompagnata dalla firma dell'operatore che l'ha effettuata.

Punto di emissione e Fase di provenienza	Parametro/ inquinante	U.M.	Eventuale parametro indiretto	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Impianti di cogenerazione a biogas (camini E1 ed E2)	COT / CO / NO <sub>x</sub> / HCl / NH <sub>3</sub> / SO <sub>x</sub> / Polveri	mg/Nm <sup>3</sup>	---	Triennale	Rapporti di analisi

Tabella A - Parametri/Inquinanti monitorati – Metodi di campionamento e misura (\*)

Parametro/inquinante	Metodo
Velocità e Portata di flussi in condotti	UNI EN ISO 16911-1:2013
Determinazione del Vapore acqueo in condotti	UNI EN 14790:2017
Polveri	UNI EN 13284-1:2017
SO <sub>x</sub> come SO <sub>2</sub>	UNI EN 14791:2017
NO <sub>x</sub>	UNI EN 14792:2017
CO	UNI EN 15058:2017
COT	UNI EN 12619:2013
HCl	UNI EN 1911:2010
NH <sub>3</sub>	EN ISO 21877; EPA CTM-027:1997



(\*) Le metodiche riportate in tabella sono state fornite dal Dipartimento ARPA di Vercelli e sono pubblicate sul sito WEB della Provincia di Vercelli all'indirizzo:

<https://www.provincia.vercelli.it/it/page/metodiche-di-campionamento>

L'elenco delle metodiche di campionamento potrà essere soggetto ad aggiornamenti. Si invita pertanto il gestore a controllare periodicamente il sito WEB in occasione degli autocontrolli periodici da eseguirsi secondo le frequenze previste dal presente Piano.

Il gestore può in ogni caso adottare metodiche differenti da quelle sopra indicate, purché di equivalente qualità e precisione, previa comunicazione all'autorità di controllo che espliciti le motivazioni tecniche alla base della scelta operata e l'approccio adottato per la stima dell'incertezza estesa, necessaria ai fini del confronto tra i risultati analitici ottenuti con metodi diversi. Si precisa che la stima dell'incertezza estesa deve comunque essere sempre fatta quando indice sull'espressione del giudizio di conformità al valore limite di legge ovvero a un valore limite specificato nell'atto autorizzativo.

## 1.7 Emissioni in acqua (NON APPLICABILE)

## 1.8 Rumore

La verifica dell'impatto acustico deve essere rielaborata/aggiornata attraverso le opportune misurazioni fonometriche, ogni qualvolta siano previste modifiche impiantistiche significative presso lo stabilimento o variazioni della classificazione acustica del territorio comunale.

## 1.9 Rifiuti

**Tabella 1.9.1 – Controllo rifiuti prodotti**

Attività	Rifiuti prodotti (codice CER)	U.M.	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Reporting
Allevamento	<b>Oli esausti (130206)</b>	Kg	R13	Verifica delle quantità in deposito	Ad ogni carico nel deposito temporaneo	MUD annuale, Registro di carico e scarico, Formulari	Annuale
Allevamento	<b>filtri dell'olio (160107*)</b>	Kg	R13	vedi sopra	vedi sopra	Vedi sopra	
Allevamento	<b>Imballaggi in plastica (150102)</b>	Kg	R13	vedi sopra	vedi sopra	Vedi sopra	
Allevamento	<b>Imballaggi in vetro (150107)</b>	Kg	R13	vedi sopra	vedi sopra	Vedi sopra	
Allevamento	<b>Rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni</b>	Kg	D15	vedi sopra	vedi sopra	Vedi sopra	

Nel report annuale dovranno essere riportati i quantitativi dei singoli rifiuti prodotti nell'anno precedente. Nel caso in cui la tipologia di rifiuti prodotti subisca delle variazioni rispetto a quanto riportato nella tabella 1.9.1 sarà cura dell'azienda evidenziarlo nel report annuale e durante i controlli dell'organo competente.



## 1.10 Gestione effluenti zootecnici

### 1.10.1 - Controllo effluenti zootecnici prodotti – avviati a spandimento

Punto di campionamento	Parametro	Punti di stoccaggio	Modalità di controllo e analisi	Modalità di registrazione dei controlli effettuati	Reporting
<b>PRODOTTI</b>					
Liquame	kg e /o m <sup>3</sup>	Vasca V1	Misura del flusso in ingresso al digestore quotidiana	Annotazione su apposito registro	
Digestato	m <sup>3</sup>	Vasca V2, V3 e vasca Cascina Marcellina	Misura del flusso in uscita dal digestore quotidiana  Analisi annuale abbattimento patogeni (Escherichia Coli, Salmonella e eventualmente Campylobacter)  Analisi annuale Sostanza organica, Fosforo tot., Azoto tot. (se digestato agro-zootecnico rif. Tab. 2.1 Allegato VIbis del Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17)  Analisi annuale Sostanza organica, Fosforo tot., Azoto tot., Piombo tot., Cadmio tot., Nichel tot., Zinco tot., Rame tot., Mercurio tot., Cromo VI tot. (se digestato agro-industriale rif. Tab. 2.2 Allegato VIbis del Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17)	Annotazione su apposito registro  Trasmissione referti a Provincia, ARPA e ASL VC servizio veterinario entro 30 giorni da acquisizione referto analitico.	
<b>ACQUISITI, CEDUTI O AVVIATI A SPANDIMENTO</b>					
Effluenti zootecnici avviati ad utilizzo agronomico direttamente dal Gestore IPPC (sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento)	m <sup>3</sup> o ton		Secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17	Registro fertilizzazioni ai sensi del Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17 (allegato III) con la frequenza di annotazione ivi indicata	Annuale
Effluenti zootecnici eventualmente ceduti a terzi	m <sup>3</sup> o ton		Secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17	Indicare il dato di effluente ceduto a ciascun destinatario	
Effluenti zootecnici eventualmente acquisiti da terzi	m <sup>3</sup> o ton		Secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 10/R del 29/10/17	Indicare il dato di effluente acquisito da ciascun destinatario	

Deve essere conservato un registro nel quale siano registrate le epoche di spandimento sui vari terreni.



## 2. GESTIONE DELL'IMPIANTO

L'azienda dovrà presentare un documento che descriva le modalità di sorveglianza, manutenzione e gestione di:

- fase di stabulazione (modalità e tempo di allontanamento dei reflui), fase di stoccaggio effluenti (coperture) e fase di spandimento effluenti (dimostrazione di utilizzo mezzi MTD) ai fini del contenimento delle emissioni diffuse;

Le eventuali anomalie e non conformità a tali documenti di gestione dovranno essere segnalate all'Autorità competente attraverso il Report annuale. L'azienda potrà presentare copia delle procedure e registri predisposti come manuale di gestione ambientale, per quanto non certificato, in applicazione alla BAT1.

Nella tabella 2.1.1 sono indicate alcune analisi che il gestore deve mettere in atto per il controllo delle fasi critiche del processo.

**Tabella 2.1.1 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo**

Fase/attività	Criticità	Metodo controllo	U.M.	Punto di monitoraggio	Frequenza autocontrollo	Reporting
Efficienza coperture in crosta naturale	Contenimento emissioni diffuse nell'ambito della gestione liquame	Verifiche / Annotazione Fotografie dello stato della crosta		Vasca V3 e vasca Cascina Marcellina	Annuale Unitamente alla relazione annuale, trasmettere un rendiconto delle verifiche effettuate	Riepilogo annuale
Tecnica di distribuzione ed interrimento <u>sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento</u>	Breve relazione annuale descrittiva delle operazioni di distribuzione ed interrimento effettuate nell'anno precedente, sia per i terreni in conduzione che per quelli in asservimento, corredata di report fotografico con le immagini della tecnica utilizzata nei diversi periodi della campagna agraria e sulle diverse tipologie di terreni (distinti per areale, tipologia di coltura e di conduzione).					Relazione da inserire nel report annuale

**Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria – per ciascuna attività**

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Fonte del dato/ Modalità di registrazione	Reporting
Sistemi di asportazione deiezioni	Controllo della funzionalità	Settimanale	Registro	Da segnalare nel report annuale solo le non conformità
Abbeveratoi	Controllo funzionalità	Settimanale	Registro	
Termosonde apertura finestre	tarature	Annuale	Rapporto di taratura	
Ugelli di erogazione acqua	Verifica delle pressioni di erogazione	Annuale	Registro	
Pulizia piazzali	Controllo visivo	Settimanale	Registro	

**Tabella 2.1.3 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)**

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Fonte del dato/ Modalità di registrazione	Reporting
Vasche trattamento liquami e digestato	Visivo	Settimanale	Registro	Da segnalare nel report annuale solo le non conformità



Serbatoi interrati di gasolio (se presenti)	Verifica variazione di pressione in BAR	Ogni 5 anni	Prove di tenuta	Ogni 5 anni
---	---	-------------	-----------------	-------------

### 3. INDICATORI DI PRESTAZIONE

Obiettivo: Esemplicare le modalità di controllo diretto e indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente.

#### 3.1 Monitoraggio degli indicatori di performance

In questo paragrafo vengono definiti degli indicatori di performance ambientale che possono essere utilizzati come strumento di controllo indiretto tramite grandezze che misurano l'impatto e grandezze che misurano il consumo delle risorse. È importante riportare i consumi e le emissioni (espressi in valore assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore.

*Tabella 3.1.1 – Indicatori di performance*

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio	Reporting
Consumo specifico risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi medi allevati *	m <sup>3</sup> /capo medio / anno	Calcolo	annuale	annuale
Consumo energetico specifico	Fabbisogno di energia/ (termica/elettrica) utilizzata rispetto al numero di capi medi allevati	MWh/ capo medio / anno	Calcolo	annuale	
Produzione di emissioni di ammoniaca (da stabulazione) specifica (BAT 30)	Flusso di massa annuo di NH <sub>3</sub> per ricovero in relazione al numero di capi medi allevati	kg NH <sub>3</sub> / capo medio /anno	Calcolo	annuale	
Consumo di azoto escreto (BAT 3)	Quantitativo di azoto escreto rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/ capo medio /anno	Calcolo	annuale	
Consumo di fosforo escreto (BAT 4)	Quantitativo di fosforo escreto rispetto al numero di capi medi allevati	Kg/ capo medio /anno	Calcolo	annuale	

\*) **“numero di capi medi allevati”**: si intende il numero di capi medi annui per categoria individuata dalle BATc. (Nota: le BATc di recepimento dei bref prevedono invece di rapportarsi al “posto animale” inteso come spazio disponibile per capo in un sistema di stabulazione, tenuto conto della capacità massima di impianto). Considerando il numero di capi medi allevati si ha la rispondenza reale dei consumi/produzioni dell'allevamento.

### 4. RESPONSABILITA' NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

#### 4.1 Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	AZ. AGR. TRE LAGHI	Moroni Edoardo
Autorità competente	Provincia di Vercelli - Settore Tutela Ambientale	
Ente di Controllo	ARPA	



## 4.2 ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente di controllo (ARPA) svolge le seguenti attività, con onere a carico del gestore, secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Controllo integrato in esercizio	• Tutte le componenti ambientali	• frequenza stabilita da sistema SSPC	Controllo integrato in esercizio
Valutazione report annuali inviati dall'azienda	• Tutte le componenti ambientali	• frequenza stabilita da sistema SSPC	Valutazione report annuali inviati dall'azienda

L'Ente di Controllo può apportare eventuali variazioni alla tabella soprastante, previo accordo con l'Autorità Competente.

L'Autorità Competente si riserva in ogni caso di aggiornare la tabella di cui sopra a seguito dell'eventuale definizione del piano di ispezione ambientale a livello regionale come previsto dall'art. 29-decies comma 11-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché sulla base di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-ter del medesimo decreto.

## 5. CONSERVAZIONE DEI DATI E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

### 5.1 Modalità di conservazione dati

La ditta dovrà conservare tutti i dati (misurazioni, campionamenti, letture contatori, analisi, indicatori ambientali, ecc.) richiesti nel presente piano annotandoli su registri cartacei e/o informatici secondo quanto specificato nelle singole tabelle dei capitoli 1, 2, 3 e 4. Tali dati devono essere tenuti a disposizione delle autorità competenti al controllo.

### 5.2 Trasmissione dei dati all'autorità competente

Entro il 31 maggio di ogni anno la ditta dovrà procedere a comunicazione telematica dei report annuali all'Autorità Competente, all'Organo di Controllo (ARPA) e per conoscenza al Comune così come definito nelle prescrizioni generali al presente atto autorizzativo.

Il report redatto dall'azienda annualmente dovrà contenere una sintesi dei risultati del presente piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che includa analisi, valutazioni e considerazioni sull'andamento dell'attività IPPC basate sugli accertamenti effettuati con le frequenze indicate nelle tabelle contenute nei diversi capitoli del presente Piano e che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'AIA di cui il presente Piano è parte integrante.

I dati quantitativi richiesti dal PMC dovranno essere trasmessi in formato elaborabile (tipo Excel) e dovrà essere riportato lo storico dei dati, dal rilascio dell'AIA, così da ottenere il trend di andamento nel tempo, inoltre per ogni indicatore ambientale, dovranno essere riportate le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

In allegato al report dovranno essere riportati tutti i dati, con i relativi referti analitici, rilevati mensilmente e/o annualmente, mentre per quanto riguarda le misurazioni in continuo e giornaliero sarà sufficiente che l'azienda riporti, nel medesimo allegato, un'elaborazione mensile dei dati ottenuti evidenziando eventuali dati anomali se si sono verificati.

Poiché tale allegato sarà messo a disposizione del pubblico così come stabilito dall'art. 29-decies c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel caso in cui in esso siano contenute informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o



personale, di tutela della proprietà intellettuale e di pubblica sicurezza o difesa nazionale, dovrà essere trasmessa anche una versione del report annuale priva delle informazioni riservate. Come già evidenziato sopra, tutti i dati devono essere accompagnati da valutazioni e considerazioni di carattere ambientale e dalla definizione di un bilancio ambientale annuale sui consumi e sulle emissioni.

### **Impostazione del Report relativo alle operazioni di autocontrollo periodico sulle emissioni in atmosfera.**

Il Report relativo alle operazioni di autocontrollo sulle emissioni in atmosfera deve essere redatto in accordo con il “modello autocontrolli emissioni atmosfera” approvato e pubblicato sul sito di Arpa Piemonte al seguente indirizzo:

<https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/aria/controlli-sulle-emissioni-in-atmosfera> - Report Autocontrollo Emissioni

### **5.3 Informazioni PRTR**

Per l'opportuna verifica della qualità dei dati contenuti nelle dichiarazioni PRTR, in applicazione al DPR 157/2011, si prescrive che a commento finale del report annuale il Gestore trasmetta anche una sintetica relazione inerente l'adempimento a tale disposizione, secondo uno dei due seguenti schemi di seguito elencati:

1. nel caso **il complesso sia escluso dall'obbligo di presentazione della dichiarazione PRTR** il Gestore dovrà indicare in allegato al report:
  - o codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
  - o motivo di esclusione dalla dichiarazione<sup>(1)</sup>;
2. nel caso **il Gestore abbia effettuato la dichiarazione PRTR:**
  - o codice PRTR attività principale (cfr. tabella 1, Appendice 1 del DPR 157/2011);
  - o esplicitazione dei calcoli effettuati per l'inserimento dei dati<sup>(2)</sup> contenuti nella dichiarazione trasmessa ad ISPRA entro il 30 aprile.

\*\*\*\*\*

<sup>1</sup>(?) L'obbligo di dichiarazione sussiste se:

- l'emissione di almeno un inquinante nell'aria, o nell'acqua o nel suolo risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue risulta superiore al corrispondente valore soglia individuato dalla tab. A2 del DPR 157/2011 (che corrisponde allegato II del Regolamento CE n. 166/06);
- il trasferimento fuori sito di rifiuti risulta superiore ai valori soglia che sono 2 t/anno e 2000 t/anno rispettivamente per i rifiuti pericolosi e non pericolosi.

<sup>2</sup>(?) L'emissione di uno o più inquinanti in aria, nell'acqua o nel suolo, trasferimenti fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e/o trasferimento di rifiuti fuori sito.